

CATEGORIE INTERNAZIONALI VEICOLI

L: Ciclomotori e Motocicli

L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai sono ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote

M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

O: Rimorchi (compresi i semirimorchi)

O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t

Sottocategorie internazionali dei veicoli delle categorie M, N, O

Nell'ambito delle categorie internazionali M, N, O si distinguono le seguenti **sottocategorie internazionali** di veicoli che presentano particolari caratteristiche in relazione al loro utilizzo:

- **fuoristrada (ORV):** è un veicolo della categoria M o N con caratteristiche tecniche specifiche che ne consentono l'uso al di fuori dei percorsi stradali usuali. La sottocategoria è individuata tramite la lettera "G" che viene utilizzata quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo (Es: **M1G** è un veicolo fuoristrada destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; **N1G** è un veicolo fuoristrada destinato al trasporto di merci, avente massa massima non superiore a 3,5 t).
- **veicolo per uso speciale (SPV):** è un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali. La sottocategoria è individuata tramite la lettera "S" che viene utilizzata quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV.
- **veicolo fuoristrada per uso speciale (ORV-SPV):** è un veicolo della categoria M o N con le caratteristiche tecniche specifiche dei veicoli fuoristrada e dei veicoli per uso speciale. La sottocategoria è individuata tramite la lettera "G" che viene utilizzata quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo; per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera «S» quale secondo suffisso.

La classe internazionale del veicolo è indicata sulla carta di circolazione alla voce "CLASSE DEL VEICOLO":

- nel modello MC 804 MEC e MC 804 N
- oppure al punto (J) nel modello MC 820 F (modello europeo).

TIPO - VARIANTE - VERSIONE (TVV)

Le norme UE definiscono i criteri per l'individuazione del **tipo**, della **variante** e della **versione** dei veicoli appartenenti ai seguenti gruppi di categorie internazionali M, N, O

- **Un tipo di veicolo** è costituito da veicoli che hanno in comune determinate caratteristiche quali, ad esempio, nome del costruttore, categoria, alcuni aspetti di costruzione e progettazione, numero di unità costitutive, numero di assi, modalità di alimentazione, ecc.; un tipo è costituito almeno da una variante e una versione.
- **Una variante all'interno di un tipo** di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune caratteristiche costruttive quali, ad esempio, tipo di carrozzeria, classe, fase di completamento del veicolo (veicolo completo/incompleto/completato), alcune caratteristiche del motore, ecc.
- **Una versione, all'interno di una variante**, raggruppa i veicoli che hanno in comune determinate caratteristiche quali, ad esempio, massa massima, capacità di trainare un rimorchio, alcune caratteristiche del motore, ecc.

Il costruttore attribuisce un **codice alfanumerico**, composto da lettere romane e/o numeri arabi, a ciascun tipo, a ciascuna variante e a ciascuna versione del veicolo.

Il codice completo denominato **TVV (Tipo-Variante-Versione)** identifica chiaramente e inequivocabilmente una combinazione unica di caratteristiche tecniche del veicolo in relazione ai suddetti criteri definiti dalle norme UE.

Il TVV completo non deve contenere più di 75 caratteri e deve presentare uno spazio tra tipo, variante e versione (ad esempio: "159AF 0054 977K(BE)")

TVV viene riportato:

- sui documenti del fascicolo di omologazione e sulla dichiarazione di conformità,
- sulla carta di circolazione modello MC 820 F (modello europeo) alla voce (D.1) della pagina 2.